



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

e

il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), rappresentato dal Capo Dipartimento pro-tempore Prefetto Attilio Visconti, domiciliato in ragione del proprio incarico in Roma, piazza del Viminale 1,

e

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Maurizio Dellantonio, domiciliato in ragione del proprio incarico in Milano, Via Petrella 19.

VISTA

la normativa di riferimento e in particolare:

- la legge 21 marzo 2001, n. 74, recante “*Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico*”, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229*” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il “*Codice della protezione civile*”;

CONVENGONO e STIPULANO il seguente ACCORDO di COLLABORAZIONE



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Articolo 1

(Obiettivi)

1. Con il presente Accordo le Parti intendono:
 - a) attribuire, a favore della collettività, priorità al rafforzamento della reciproca collaborazione, al fine di assicurare il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia della risposta operativa nelle attività di interesse comune;
 - b) arricchire, sviluppare e mettere a sistema le reciproche esperienze operando una condivisione nelle attività di ricerca, studio, formazione e addestramento;
 - c) svolgere esercitazioni congiunte, anche con l'eventuale partecipazione di altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Articolo 2

(Allertamento delle risorse operative)

1. Le Parti si impegnano a sviluppare, avvalendosi della Commissione di cui all'art.7, linee di indirizzo condivise per l'allertamento connesso a interventi di soccorso in territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. In caso di richieste di soccorso in territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale da parte delle Autorità territoriali, del NUE 112, di altre sale operative di pronto intervento o comunque ricevute, le Parti si impegnano ad assicurare la tempestiva condivisione di dati e informazioni e la pronta attivazione delle rispettive componenti, dandone reciprocamente contestuale notizia.
3. Le Parti, per il tramite dei rispettivi responsabili operativi, si impegnano al tempestivo scambio di informazioni in relazione all'impiego delle risorse necessarie nell'ambito degli interventi congiunti effettuati negli ambienti di cui al comma 2, al fine di migliorare le sinergie operative.
4. Nelle attività oggetto del presente Accordo, le Parti potranno mettere nella reciproca disponibilità mezzi, attrezzature e supporti logistici.
5. Al fine di assicurare la migliore sinergia operativa, le Parti condividono le seguenti informazioni, garantendone il costante aggiornamento sulla base di una periodicità concordata:
 - a) assetti operativi territoriali;



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

b) operatività delle squadre.

6. Le Parti si impegnano a trasmettere alla Commissione consultiva per l'attuazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 copia del presente Accordo nonché dei successivi sviluppi, anche ai fini dell'eventuale recepimento nel disciplinare tecnico del NUE 112.

Articolo 3

(Analisi degli interventi)

1. Le Parti si impegnano a svolgere analisi congiunte delle operazioni effettuate a seguito degli interventi di cui al presente Accordo, assicurando il necessario raccordo con la Commissione di cui all'art. 7.

Articolo 4

(Attività formative, addestrative ed esercitative)

1. Le Parti si impegnano a favorire la partecipazione dei rispettivi operatori ad incontri formativi e addestrativi congiunti, organizzati dalle Parti medesime.
2. Le Parti si impegnano a promuovere ogni possibile iniziativa volta alla crescita professionale mediante attività esercitative e con la messa a disposizione, durante tali attività, di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.
3. Nel corso delle attività pratiche, i discenti devono:
 - a) indossare l'equipaggiamento necessario;
 - b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale appositamente previsti;
 - c) rispettare le indicazioni finalizzate alla realizzazione delle attività in condizioni di sicurezza.
4. Nell'ambito delle attività formative, addestrative ed esercitative congiunte, le Parti potranno mettere nella reciproca disponibilità mezzi, attrezzature e supporti logistici.

Articolo 5

(Strutture addestrative)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, le Parti possono impiegare le strutture e le aree di proprietà, in uso o in possesso, nonché i campi di addestramento, prevedendo la possibilità di condividere ausili didattici tecnologici, anche di simulazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le Parti si impegnano a rendere disponibili le



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

proprie risorse professionali per le attività pianificate e programmate presso le strutture addestrative.

Articolo 6

(Attività di ricerca e studio)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e la professionalizzazione del sistema di risposta operativa, le Parti si impegnano a realizzare progetti di studio e ricerca congiunti, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 7.

Articolo 7

(Commissione paritetica)

1. È istituita una Commissione paritetica tra le Parti che, secondo un proprio cronoprogramma, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) elaborare proposte di linee di indirizzo la cui applicazione è oggetto di analisi, monitoraggio e sperimentazione, ai fini del miglioramento dell'efficienza delle missioni di soccorso negli scenari di cui all'art.2, comma1;
 - b) fornire ogni qualificato contributo per assicurare l'attuazione del presente Accordo e garantirne la continuità;
 - c) proporre la calendarizzazione congiunta di eventi informativi, formativi e addestrativi;
 - d) declinare i programmi delle attività esercitative;
 - e) procedere all'analisi degli esiti dell'attività informativa, addestrativa ed esercitativa;
 - f) fornire ogni utile contributo concernente la valutazione dei risultati operativi conseguiti a seguito delle sinergie raggiunte;
 - g) valutare gli esiti delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo;
 - h) favorire la partecipazione reciproca in attività di studio e ricerca;
 - i) definire linee guida per la comunicazione condivisa con organi di informazione e terzi.
2. La Commissione è costituita da dieci componenti titolari, cinque per ciascuna delle Parti, assicurando la designazione di membri supplenti.
3. La Commissione si riunisce in forma plenaria e si può strutturare in sottogruppi di lavoro autonomi per lo sviluppo dei compiti affidati.
4. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Fuoco e il Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico comunicano reciprocamente i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla Commissione.

Articolo 8

(Rapporti con gli organi di informazione e terzi)

1. La diffusione delle informazioni e delle notizie concernenti gli interventi e le attività di cui al presente Accordo, nonché la divulgazione agli organi di informazione o a terzi avvengono in modo condiviso, anche secondo le linee guida indicate dalla Commissione di cui all'art. 7.
2. L'eventuale utilizzo dei loghi delle Parti avviene in aderenza alle rispettive disposizioni interne.

Articolo 9

(Durata, revisione e risoluzione)

1. Il presente Accordo ha la durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, ad esclusione di quello tacito.
2. Le Parti si impegnano a procedere, d'intesa tra le stesse, alla revisione dell'Accordo qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero di migliorarne gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.
3. Il presente Accordo può essere risolto in qualunque momento in forma scritta da entrambe le Parti, trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'interesse alla risoluzione.

Articolo 10

(Protezione dei dati personali e gestione di eventuali informazioni e dati riservati)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Accordo sono improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679, in data 27 aprile 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Articolo 11

(Referenti)

1. I referenti del presente Accordo sono, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo Dott. Ing. Marco Ghimenti, e per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico il Vice Presidente Vicario Dott. Alessandro Molinu.

Articolo 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dal presente Accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data dell’ultima firma digitale.

PER IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

(Prefetto Attilio VISCONTI)

PER IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO

(Dott. Maurizio DELLANTONIO)